

Bruxelles, 19 novembre 2025  
(OR. en)

15639/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0366 (NLE)

---

---

ANTIDISCRIM 109  
COCON 68  
COHOM 168  
COPEN 353  
DROIPEN 140  
EDUC 456  
FREMP 341  
JAI 1720  
MIGR 433  
SOC 783  
STATIS 89

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto: Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO  
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato  
delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel  
corso  
della sua 19ª riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni  
rivolte  
ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto  
riguarda  
le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale,  
all'asilo  
e al non respingimento

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 712 final.

---

All.: COM(2025) 712 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2025  
COM(2025) 712 final

2025/0366 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19<sup>a</sup> riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento**

## RELAZIONE

### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 19ª riunione, dell'11 dicembre 2025, del comitato delle parti ("comitato") della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"), relativamente alla prevista adozione di otto progetti di raccomandazioni e di un progetto di conclusioni indirizzati a nove parti in merito alla loro attuazione della convenzione.

### 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 2.1. La convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul stabilisce un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.

L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione<sup>1</sup> e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento<sup>2</sup>. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata<sup>3</sup>.

#### 2.2. Il comitato delle parti

Il comitato delle parti<sup>4</sup> è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>5</sup>. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno<sup>6</sup>. Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj>).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj>).

<sup>3</sup> Stato delle ratifiche al 12 novembre 2025: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017); FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014); LV (2023).

<sup>4</sup> [Committee of the Parties - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence \(coe.int\)](http://www.coe.int/t/treaties/ConventionAgainstViolenceAgainstWomen/CommitteeoftheParties/CommitteeoftheParties-Actionagainstviolenceagainstwomenanddomesticviolence(coe.int))

<sup>5</sup> Articolo 2.1.b del regolamento interno del comitato delle parti.

<sup>6</sup> Documento IC-CP(2015)2, adottato il 4 maggio 2015.

### 2.3. Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul istituisce un meccanismo di controllo per garantire un'efficace attuazione a opera delle parti<sup>7</sup>, con l'obiettivo di valutare le proprie modalità di attuazione pratica e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: un organismo di esperti indipendente (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "GREVIO") e il comitato delle parti.

Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendente, incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione. La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della convenzione, le parti nuove hanno l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, che illustri nel dettaglio le misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla convenzione. Il GREVIO prepara un rapporto sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare la convenzione e formula suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte può trattare i problemi individuati<sup>8</sup>.

Conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, il comitato delle parti può adottare, sulla base del rapporto del GREVIO, raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione di una risposta, ad opera di detta parte, in merito all'attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di detta disposizione, il comitato delle parti adotta raccomandazioni rivolte alle parti che distinguono tra le azioni che dovrebbero essere intraprese quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito entro un periodo di tre anni, e le azioni che, pur essendo importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte deve riferire al comitato delle parti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni che le sono state rivolte. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il segretariato del comitato<sup>9</sup> elabora le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relativamente a ciascuna parte interessata. Il comitato delle parti adotta tali conclusioni.

Poiché la procedura di valutazione di base è stata ultimata per quasi tutte le parti, alla fine del 2022 il GREVIO ha deciso di passare alla fase successiva della sua valutazione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, la procedura di valutazione del GREVIO attuata a seguito della valutazione di base è divisa in cicli ("cicli di valutazione tematica"). Il primo ciclo di valutazione tematica, che si svolgerà dal 2023 al 2031, si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" ("Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia"). Mentre la valutazione di base ha riguardato circa 60 articoli della convenzione di Istanbul, la nuova procedura di valutazione tematica riguarda 20 articoli, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Tali articoli stabiliscono norme per le autorità di contrasto, gli attori della giustizia penale, la prestazione di servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime e un approccio globale incentrato sulle vittime. L'obiettivo è fornire una valutazione più approfondita di tali settori, concentrandosi sui progressi compiuti nell'ambito di ciascun articolo. Nella sua riunione di dicembre 2024, il comitato delle parti ha adottato una "Decisione sulle raccomandazioni che il

---

<sup>7</sup> Articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Istanbul.

<sup>8</sup> Articolo 68, paragrafo 10, della convenzione di Istanbul.

<sup>9</sup> La procedura per la supervisione dell'attuazione e della rendicontazione è definita nel "Quadro per la supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte agli Stati parte", adottato dal comitato delle parti il 13 aprile 2021, IC-CP/Inf (2021)2.

comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica"<sup>10</sup>.

Ad oggi, la prassi del comitato delle parti è stata quella di adottare raccomandazioni e conclusioni su base consensuale nelle riunioni, le quali si svolgono su richiesta<sup>11</sup> di almeno un terzo delle parti, del presidente del comitato delle parti o del segretario generale, e di norma due volte all'anno.

#### **2.4. Gli atti previsti del comitato delle parti**

Si prevede che l'11 dicembre 2025, nella sua 19<sup>a</sup> riunione, il comitato delle parti procederà all'adozione di otto progetti di raccomandazioni (uno basato sulla procedura di valutazione di base e sette basati sul primo ciclo di valutazione tematica) e di un progetto di conclusioni (rispettivamente "progetti di raccomandazioni" e "progetto di conclusioni", congiuntamente "atti previsti"):

- (1) raccomandazione sull'attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov;
- (2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov;
- (3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov;
- (4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov;
- (5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov;
- (6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov;
- (7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Portogallo [IC-CP(2025)28prov];
- (8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e
- (9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come le questioni relative alla protezione delle

---

<sup>10</sup> Figurante nel documento IC-CP(2024)10 rev.

<sup>11</sup> Articolo 67, paragrafo 2, della convenzione.

vittime e all'assistenza alle vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, e delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica<sup>12</sup>, dalla direttiva sui diritti delle vittime<sup>13</sup>, dal regolamento sulla procedura di asilo<sup>14</sup>, dalla direttiva sulle norme di accoglienza<sup>15</sup> e dalla direttiva sul ricongiungimento familiare<sup>16</sup>. Rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento.

I progetti di raccomandazioni e il progetto di conclusioni riguardanti questioni di competenza dell'Unione sono in linea con gli obiettivi e con le politiche dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in relazione al diritto dell'Unione. Si propone pertanto che l'Unione non si opponga all'adozione dei progetti di raccomandazioni e di conclusioni in sede di 19<sup>a</sup> riunione del comitato delle parti.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono

---

<sup>12</sup> Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj>).

<sup>13</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

<sup>15</sup> Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).

<sup>16</sup> Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>).

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>17</sup>.

#### 4.1.2. *Applicazione al caso concreto*

Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Gli atti previsti, che il comitato delle parti è chiamato ad adottare, costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Istanbul. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## 4.2. **Base giuridica sostanziale**

### 4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione<sup>18</sup> e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento<sup>19</sup>. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza, la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti deve essere anch'essa scissa in due decisioni, ove le pertinenti raccomandazioni o conclusioni riguardino entrambe le questioni.

Gli atti previsti perseguono obiettivi e contengono elementi nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE) e dell'asilo e del non respingimento (articolo 78, paragrafo 2, TFUE). Tali obiettivi ed elementi degli atti

---

<sup>17</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

<sup>18</sup> Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj>).

<sup>19</sup> Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj>).

previsti sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 78, paragrafo 2, articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19<sup>a</sup> riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio<sup>20</sup> per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio<sup>21</sup> per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° ottobre 2023.
- (2) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") deve vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione ("parti"). Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.
- (3) Il comitato delle parti ("comitato") può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base

---

<sup>20</sup> Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1), [decisione - 2023/1075 - IT - EUR-Lex](#).

<sup>21</sup> Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4), [decisione - 2023/1076 - IT - EUR-Lex](#).

del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.

- (4) A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli ("cicli di valutazione tematica"). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" ("Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia") e riguarda 20 articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua 17<sup>a</sup> riunione, il 17 dicembre 2024, il comitato ha adottato una decisione sulle raccomandazioni che il comitato è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica, figurante nel documento IC-CP(2024)10 rev.
- (5) Si prevede che nella sua 19<sup>a</sup> riunione dell'11 dicembre 2025 il comitato adotti i seguenti progetti di raccomandazioni (uno basato sul ciclo di valutazione di base e sette basati sul primo ciclo di valutazione tematica) e un progetto di conclusioni, sull'attuazione della convenzione ad opera di nove parti (rispettivamente "progetti di raccomandazioni" e "progetto di conclusioni", congiuntamente "atti previsti"):
  - (1) raccomandazione sull'attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov;
  - (2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov;
  - (3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov;
  - (4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov;
  - (5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov;
  - (6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov;
  - (7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov;
  - (8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e

- (9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov.
- (6) Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. I progetti di raccomandazioni e di conclusioni riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio<sup>22</sup>, dalle direttive 2012/29/UE<sup>23</sup>, (UE) 2024/1346<sup>24</sup> e (UE) 2024/1385<sup>25</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>. Gli atti previsti avranno effetti giuridici, in quanto sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione poiché potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento.
- (7) Va osservato che le raccomandazioni relative ad alcuni articoli della convenzione rientrano solo in parte nella competenza dell'Unione. Per quanto riguarda tali articoli, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri, in modo che, ad esempio: per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 49 e 50 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e amministrazione interna dei rispettivi sistemi giudiziari; per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 11 e 20 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione ed erogazione di servizi sanitari e di assistenza medica; per quanto riguarda le raccomandazioni relative all'articolo 14 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione, e, per quanto riguarda le raccomandazioni relative all'articolo 31 della convenzione, non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto di famiglia.
- (8) Per quanto riguarda il Regno Unito, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: armonizzare le definizioni giuridiche esistenti allineandole alla convenzione (articolo 3 della convenzione); garantire che le disposizioni della convenzione di Istanbul siano attuate senza discriminazioni e

---

<sup>22</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>).

<sup>23</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>).

<sup>24</sup> Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).

<sup>25</sup> Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj>).

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

integrare nelle politiche le prospettive e le esigenze delle donne esposte alla discriminazione intersezionale (articolo 4 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate e sostenibili per tutte le politiche volte a combattere la violenza nei confronti delle donne, e finanziamenti sostenibili per le pertinenti organizzazioni della società civile (articolo 8 della convenzione); rafforzare il riconoscimento delle organizzazioni della società civile e il sostegno alle medesime (articolo 9 della convenzione); assegnare agli organismi nazionali di coordinamento il mandato e le competenze necessari, garantire il coordinamento e l'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e garantirne il monitoraggio e la valutazione indipendenti, suffragati da dati pertinenti (articolo 10 della convenzione); armonizzare i sistemi di raccolta dei dati e garantire la raccolta sistematica di dati disaggregati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione); garantire la formazione dei professionisti pertinenti sulle modalità per rispondere adeguatamente alla violenza nei confronti delle donne e indagare su di essa (articolo 15 della convenzione); rimuovere gli ostacoli all'accesso ai servizi di supporto generali (articolo 20 della convenzione); fornire a tutte le vittime servizi di supporto specializzati dotati di personale e risorse adeguati e aumentare il numero e la capacità delle case rifugio per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica (articoli 22 e 23 della convenzione); garantire che la violenza nei confronti di un minore possa essere considerata una circostanza aggravante indipendentemente dalla relazione che l'autore del reato ha con il minore (articolo 46 della convenzione); ridurre la vittimizzazione secondaria garantendo che le persone che indagano e perseguono gli atti di violenza nei confronti delle donne dispongano di competenze adeguate in tali materie, e garantire che i casi siano gestiti in modo efficiente e senza indugio (articolo 50 della convenzione); garantire l'introduzione e l'attuazione, ove necessario, di misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice (articolo 52 della convenzione); e garantire l'accesso a un rifugio adeguato e sicuro per tutte le donne e le ragazze durante la procedura di asilo e norme sensibili al genere nelle strutture di accoglienza (articolo 60 della convenzione). Poiché il progetto di raccomandazione su tali questioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla sua adozione.

- (9) Per quanto riguarda Andorra, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: sviluppare una strategia globale a lungo termine per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione; garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne siano pienamente coinvolte nell'elaborazione delle politiche e valutare periodicamente tali politiche sulla base di indicatori dettagliati (articolo 7); garantire che alle ONG per i diritti delle donne siano concessi sovvenzioni e tempo sufficienti per svolgere le attività loro affidate (articolo 8); continuare a estendere la raccolta di dati disaggregati su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione di Istanbul e assicurare che siano messi a disposizione dati completi sulle decisioni giudiziarie relative alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 11); estendere le campagne di prevenzione a tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione di Istanbul (articolo 12 della convenzione); garantire risorse umane sufficienti per i programmi destinati agli autori dei reati e garantire che i professionisti che lavorano in tali programmi abbiano qualifiche professionali adeguate; elaborare norme minime e introdurre un programma specifico per gli autori di violenze sessuali (articolo 16);

garantire che i servizi di supporto specializzati soddisfino le esigenze delle vittime e che le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo abbiano pieno accesso a tali servizi (articoli 22 e 60); intensificare gli sforzi per migliorare le operazioni di polizia tenendo conto di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione di Istanbul e sensibilizzare i professionisti interessati (articoli 49 e 50); prendere misure per garantire che tutte le parti interessate effettuino, a cadenza regolare, valutazioni dei rischi per tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51); garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice possano essere emesse senza indugio in caso di pericolo immediato e istituire un quadro giuridico chiaro che garantisca la corretta gestione di tali misure (articolo 52); e garantire che le vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione possano beneficiare di ordinanze di protezione e che le violazioni siano punite (articolo 53). Poiché tale progetto di raccomandazioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.

- (10) Per quanto riguarda il Belgio, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire una maggiore coerenza delle politiche e delle misure in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne tra i diversi livelli di autorità nel paese (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); assicurare che siano impartiti insegnamenti sulla nozione di consenso liberamente espresso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); introdurre una formazione iniziale e continua per i funzionari di ogni livello delle autorità di contrasto e per tutti gli operatori sanitari interessati, nonché adottare e diffondere norme di qualità per i corsi di formazione (articolo 15 della convenzione); intensificare il sostegno alla ripresa e all'indipendenza economica delle donne vittime di violenza attraverso misure pertinenti, e attuare percorsi di assistenza standardizzati nel settore sanitario per garantire l'identificazione delle vittime e il loro indirizzamento verso servizi di supporto specializzati appropriati (articolo 20 della convenzione); aumentare il numero e la capacità delle case rifugio riservate alle donne e garantire che i costi non costituiscano un ostacolo all'accesso alle stesse, nonché istituire una linea telefonica di sostegno a livello statale che funga da punto di contatto unico per tutte le vittime (articolo 22 della convenzione); garantire che le strutture di visita controllate assicurino la sicurezza dei minori e delle loro madri ed evitare la vittimizzazione secondaria (articolo 31 della convenzione); garantire l'efficienza, assicurare che la procura dia priorità a tali casi e applichi una comprensione della violenza nei confronti delle donne basata sul genere e incentrata sulle vittime, assicurare che siano predisposte garanzie efficaci per prevenire il ricorso improprio alla mediazione, e prendere misure per evitare disparità nella risposta giudiziaria a tutti i casi di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); rimuovere gli ostacoli al ricorso a misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e a ordinanze di protezione e di ingiunzione e garantire che tali misure e ordinanze siano disponibili e accessibili a tutte le vittime e che possano essere richieste indipendentemente da altre procedure (articoli 52 e 53 della convenzione); e valutare l'attuazione delle ordinanze di protezione esistenti e garantire che tutte le ordinanze disposte siano attuate nella pratica per le vittime di ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in

materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.

- (11) Per quanto riguarda la Francia, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: sviluppare una strategia globale a lungo termine per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione e garantire che siano assegnate risorse adeguate all'organismo che coordina le politiche per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne; garantire che le associazioni per i diritti delle donne siano pienamente coinvolte nell'elaborazione delle politiche e valutare periodicamente tali politiche sulla base di indicatori predefiniti (articoli 3 e 7 della convenzione); proseguire gli sforzi per assicurare finanziamenti adeguati alle politiche volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne dispongano di risorse finanziarie sufficienti e stabili per svolgere il loro lavoro (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti dai servizi giudiziari siano disaggregati (articolo 11 della convenzione); migliorare gli sforzi e valutare l'impatto delle misure di prevenzione primaria (articolo 12 della convenzione); garantire che tutte le figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori dei reati ricevano una formazione su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e che tale formazione sia valutata (articolo 15 della convenzione); adottare e attuare norme minime per i programmi rivolti agli autori di violenza e valutarne l'impatto (articolo 16 della convenzione); garantire che in tutto il paese siano istituiti organismi di coordinamento e che i nuovi servizi di sportello unico predisposti per fornire sostegno alle donne vittime di violenza coinvolgano tutti gli organismi interessati (articolo 18 della convenzione); garantire che tutte le donne vittime di violenza abbiano accesso a una consulenza medico-legale e abbiano la possibilità di conservare le prove, e adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne con disabilità (articolo 20 della convenzione); garantire che in tutto il paese sia disponibile un servizio di supporto specializzato, anche per le donne vittime di violenza e i loro figli che risiedono in case rifugio, e garantire che tali servizi rispondano alla dimensione digitale della violenza nei confronti delle donne (articolo 22 della convenzione); fornire alle vittime di violenza sessuale assistenza medica, un supporto per superare il trauma, una consulenza medico-legale e assistenza psicologica (articolo 25 della convenzione); garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli al momento di determinare i diritti di custodia e di visita, ampliando l'applicazione delle misure volte a rafforzare la cooperazione tra gli organi giurisdizionali civili e penali, e garantire che vi siano strutture sufficienti per le visite sorvegliate (articolo 31 della convenzione); rafforzare le misure prese per incoraggiare le donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione di Istanbul a denunciare tali violenze e garantire adeguati servizi di accoglienza e sostegno; prendere misure per garantire che un maggior numero di casi di violenza sessuale raggiunga la fase dell'azione penale e proseguire gli sforzi per garantire una risposta giudiziaria adeguata a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che in tutti i casi di violenza nei confronti delle donne siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi (articolo 51 della convenzione); ricorrere maggiormente alle ordinanze di protezione e garantire che le violazioni siano punite (articolo 53 della convenzione); e limitare la vittimizzazione secondaria alla quale le donne vittime di violenza possono essere esposte durante il procedimento (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.

- (12) Per quanto riguarda l'Italia, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: introdurre definizioni di violenza domestica e violenza nei confronti delle donne che siano in linea con l'articolo 3 onde assicurare un uso comune di tali concetti (articolo 3 della convenzione), e garantire che il piano d'azione nazionale sulla violenza nei confronti delle donne affronti tutte le forme di detta violenza e sia corredato di un calendario, risorse finanziarie e indicatori per misurare i progressi; garantire una consultazione efficace della società civile e coordinare meglio l'attuazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione); garantire finanziamenti sostenibili e a lungo termine per tutte le politiche e le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, e dotare le case rifugio di finanziamenti sufficienti e sostenibili (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); assicurare che siano impartiti insegnamenti sulla nozione di consenso liberamente espresso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); fornire una formazione iniziale e continua su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); aumentare il numero e la capacità delle case rifugio assicurando un'adeguata distribuzione geografica e garantire un alloggio per tutte le vittime, provvedere affinché le vittime di mutilazioni genitali femminili abbiano accesso a una linea telefonica di sostegno e assicurare che il sostegno psicologico ai minori esposti alla violenza domestica o ad altre forme di violenza nei confronti delle donne non sia soggetto all'approvazione di entrambi i genitori (articoli 22, 23, 24 e 26 della convenzione); predisporre locali sicuri per le visite sorvegliate con il sostegno di figure professionali formate in materia di violenza domestica (articolo 31); garantire che i servizi di giustizia riparativa nei casi di reati che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di Istanbul siano utilizzati con cautela e si basino sul consenso libero e informato della vittima (articolo 48 della convenzione); garantire che le autorità di contrasto rispondano in modo tempestivo e adeguato alle segnalazioni relative a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, e che in relazione a tali casi siano condotte indagini e azioni penali efficaci (articoli 49 e 50 della convenzione); assicurare che siano effettuate valutazioni sistematiche, basate su manuali e orientamenti, dei rischi per le vittime di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e rispondere alla necessità di includere nella valutazione i minori e i rischi a cui questi sono esposti (articolo 51 della convenzione); e garantire che, ove necessario, siano effettivamente emesse misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, monitorarne l'attuazione e reagire in caso di violazione, nonché includere i minori nell'ambito di applicazione di tali misure e delle ordinanze di ingiunzione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
- (13) Per quanto riguarda i Paesi Bassi, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che le definizioni contenute nei documenti strategici riflettano il fatto che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e allineare le definizioni contenute nella legislazione all'articolo 3, lettera b), della convenzione di Istanbul (articolo 3 della convenzione); garantire che le politiche e le misure adottate in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siano coordinate e coprano tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione di Istanbul, assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a entità pienamente istituzionalizzate e dotate di mandati, competenze e risorse necessarie chiari e garantire il coinvolgimento delle organizzazioni non governative (ONG) nell'elaborazione delle politiche (articolo 7 della convenzione); introdurre finanziamenti appropriati e sostenibili per le politiche e le misure relative a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica e garantire finanziamenti appropriati e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); adattare le categorie di dati destinati all'uso da parte del settore della giustizia e delle autorità di contrasto e garantirne la disaggregazione (articolo 11 della convenzione); intensificare la formazione su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione di Istanbul per tutte le figure professionali che si occupano delle vittime di violenza nei confronti delle donne, attingendo alle competenze delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); intensificare gli sforzi per aumentare il numero e la capacità delle case rifugio e la loro idoneità a soddisfare le esigenze delle donne soggette a discriminazione intersezionale (articolo 22 della convenzione); garantire che nei casi di violenza nei confronti delle donne contemplati dalla convenzione siano condotte indagini e azioni penali efficaci e prendere misure per incoraggiare le donne vittime a sporgere denuncia, comprese le donne a rischio di discriminazione intersezionale (articoli 49 e 50 della convenzione); prendere misure per garantire valutazioni dei rischi sensibili al genere nei casi di violenza domestica e di altre forme di violenza nei confronti delle donne nell'ambito di una risposta multiagenzia (articolo 51 della convenzione); e riesaminare e ampliare il sistema delle ordinanze di ingiunzione e delle misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice onde allinearle alla convenzione, affinché le autorità competenti possano emettere tali ordinanze e misure immediatamente in caso di pericolo imminente (articolo 52 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.

- (14) Per quanto riguarda il Portogallo, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire risorse finanziarie appropriate per l'attuazione delle strategie e dei piani d'azione nazionali e il finanziamento sostenibile delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); garantire che i membri della magistratura ricevano una formazione iniziale e continua su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione e che tutte le figure professionali pertinenti ricevano una formazione continua sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 15 della convenzione); garantire che i programmi rivolti agli autori di violenze domestiche e sessuali siano sufficientemente disponibili, prevedano norme minime e siano valutati (articolo 16 della convenzione); sviluppare una risposta coordinata multiagenzia per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 18 della convenzione); istituire una linea telefonica di sostegno per le donne vittime di diverse forme di violenza, aumentare il numero e la capacità delle case rifugio riservate alle donne e destinate alle vittime di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, garantire la disponibilità di servizi di supporto specializzati ed eliminare l'obbligo per le donne vittime di denunciare il reato per avere accesso a una casa rifugio (articolo 22 della convenzione); dare priorità alla sicurezza e al rispetto dei diritti delle donne vittime e dei loro figli nell'attuazione delle visite sorvegliate

(articolo 31 della convenzione); garantire una risposta rapida e sensibile al genere da parte dei funzionari delle autorità di contrasto in tutti i casi di violenza nei confronti delle donne, compresi quelli in ambito digitale; garantire che i casi siano oggetto di indagini efficaci (articoli 49 e 50 della convenzione); allineare alla convenzione il sistema delle misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e il sistema delle ordinanze di protezione e di ingiunzione; garantire che la portata e la durata delle ordinanze di protezione siano determinate caso per caso, che il monitoraggio di tali ordinanze sia rafforzato e che la loro violazione sia oggetto di sanzioni dissuasive (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.

- (15) Per quanto riguarda la Serbia, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: armonizzare la definizione di violenza domestica figurante in tutte le leggi allineandola alla convenzione, garantire l'attuazione e il monitoraggio efficaci della strategia nazionale e assegnare risorse sufficienti all'organismo o agli organismi competenti responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione indipendente delle politiche e delle misure che affrontano tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articoli 3 e 7); garantire risorse finanziarie appropriate e sostenibili per la legislazione, le politiche e le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e garantire finanziamenti sostenibili alle organizzazioni delle donne che forniscono servizi di supporto specializzati alle vittime (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati per fattori pertinenti e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); garantire che periodicamente siano prese misure preventive per eliminare gli stereotipi di genere e promuovere campagne per sensibilizzare la società nel suo complesso a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, comprese quelle in ambito digitale (articolo 12 della convenzione); garantire l'organizzazione sistematica di una formazione iniziale e continua per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); ampliare e fornire risorse adeguate per i programmi rivolti agli autori di violenze domestiche e adottare norme comuni (articolo 16 della convenzione); migliorare l'accesso delle vittime al sostegno finanziario, all'alloggio e all'occupazione e garantire una consulenza medico-legale gratuita (articolo 20 della convenzione); aumentare il numero delle case rifugio per garantire un alloggio sicuro a tutte le vittime, comprese quelle che subiscono discriminazioni intersezionali (articolo 22 della convenzione); assicurare che in tutto il paese vi siano centri di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali, accessibili indipendentemente dalla volontà della vittima di denunciare il reato (articolo 25 della convenzione); incoraggiare la segnalazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, sensibilizzando le autorità di contrasto affinché garantiscano risposte sensibili al genere, rafforzare la raccolta di prove e prendere misure per garantire un trattamento efficiente dei casi (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che gli agenti di polizia ricevano una formazione e orientamenti sulla valutazione dei rischi e coinvolgere tutte le istituzioni pertinenti nella valutazione (articolo 51 della convenzione); migliorare il monitoraggio e il rispetto delle misure d'urgenza e delle misure di protezione estesa, anche attraverso il monitoraggio elettronico; garantire la coerenza del processo e includere sistematicamente i minori sia nelle misure di protezione d'urgenza che nelle ordinanze di protezione a lungo termine (articolo 52 e 52 della convenzione); e garantire l'effettiva attuazione di tutte le misure di protezione delle vittime nel corso delle

indagini e dei procedimenti giudiziari e tutelare le vittime da intimidazioni, rappresaglie e rivittimizzazione, sostenendo il loro diritto a essere adeguatamente informate quando le ordinanze vengono emesse o gli autori dei reati sono rimessi in libertà o evadono (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.

- (16) Per quanto riguarda la Polonia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni e affrontare le molteplici forme di discriminazione cui alcuni gruppi di vittime sono esposti nell'accesso alla protezione e al sostegno (articolo 4 della convenzione); sviluppare politiche a livello nazionale, globali e coordinate per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione, e rafforzare i meccanismi di cooperazione interistituzionale tra le autorità per garantire l'accesso delle vittime ai meccanismi di sostegno e protezione (articolo 7 della convenzione); aumentare le risorse finanziarie per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, fornire finanziamenti alle ONG e garantire la partecipazione di queste ultime all'attuazione e al monitoraggio di tutte le politiche pertinenti (articolo 8 della convenzione); assegnare le risorse umane e finanziarie necessarie all'organismo di coordinamento per la convenzione di Istanbul e garantire il coinvolgimento delle organizzazioni per i diritti delle donne (articoli 9 e 10 della convenzione); garantire la raccolta di dati disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati tra i servizi pertinenti (articolo 11 della convenzione); garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e le ordinanze di ingiunzione e di protezione possano essere emesse per tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e garantire sanzioni in caso di violazione (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire un rapido accesso alle procedure di asilo per le donne richiedenti asilo, garantire procedure sensibili al genere e rispettare il principio di non-respingimento (articoli 60 e 61 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
- (17) L'Irlanda non è vincolata dalla decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19<sup>a</sup> riunione, è di non opporsi all'adozione degli atti seguenti:

- (1) raccomandazione sull'attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov;
- (2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov;
- (3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov;
- (4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov;
- (5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov;
- (6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov;
- (7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov;
- (8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e
- (9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*